

Pubblichiamo il testo della **sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 dell'11 novembre 2008 in materia di danno esistenziale.**

Vi segnaliamo in particolare che in tema **di danno da demansionamento** ("danni di tipo esistenziale": p. 44) le Sezioni Unite ribadiscono la più ampia facoltà del giudice di "porre a fondamento della sua decisione tutti gli elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), di avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni" (p. 51).

La sentenza sottolinea con forza il fatto che nel rapporto di lavoro il risarcimento del danno da demansionamento attiene al pregiudizio dell'integrità fisica e della dignità personale del lavoratore (artt. 1, 2, 4 e 35 Cost.), la cui lesione dà luogo a risarcimento per vicende anche non patrimoniali di tipo esistenziale da inadempimento (fermo restando l'aspetto patrimoniale dato dal danno alla professionalità e, soprattutto, dalla perdita di chance), trattandosi in definitiva di risarcimento in ambito contrattuale legislativamente previsto (v. p. 34).

Non a caso la decisione delle S.U. richiama la tutela e quindi la lesione della dignità personale del lavoratore come determinata da pregiudizi alla professionalità derivanti da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa (p. 44).

Questa sentenza assume dunque orientamento sostanzialmente divergente rispetto a precedenti decisioni della Sezione Lavoro della Cassazione che, nei casi diversi da quelli riguardanti il danno biologico, avevano affermato la correttezza del comportamento del datore di lavoro il quale, garantendo al dipendente la retribuzione e la copertura previdenziale e/o assicurativa, lo mantenesse tuttavia inattivo e privo di compiti precisi .

La sentenza segnalata, al contrario, sembrerebbe far giustizia di quest'ultima interpretazione , a maggior tutela della dignità personale del lavoratore.